



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0028(COD)

20.11.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))

Relatore per parere: Frédéric Daerden

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le diverse liberalizzazioni dei settori dei servizi operate dall'Unione europea negli ultimi decenni, ivi incluso nel settore del trasporto ferroviario, rientrano nel quadro dell'attuazione dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono pertanto parte integrante del suo progetto.

L'instaurazione di un mercato comune non deve costituire un fine di per sé, ma piuttosto mirare alla riduzione dei costi dei servizi per i consumatori mantenendo nel contempo un livello elevato di qualità di servizi accessibili a tutti.

A posteriori, le diverse iniziative di liberalizzazione condotte nei settori in cui i servizi sono stati storicamente assicurati da operatori pubblici mediante monopoli nazionali non sembrano essere riuscite a conseguire questo duplice obiettivo.

Anche considerando il solo settore ferroviario, non mancano gli esempi di insoddisfazione.

- Per quanto concerne il trasporto internazionale di passeggeri, aperto alla concorrenza dal 2010, l'aumento della concorrenza non si è tradotto in una riduzione significativa dei costi e ha comportato la chiusura di vecchie linee transfrontaliere che non funzionavano sul modello dell'alta velocità. Il settore non ha inoltre beneficiato della crescita prevista, e le sue quote di mercato si devono ottenere più sul piano intermodale che intramodale.
- Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nel Regno Unito (lo Stato membro più avanzato in termini di normativa sulle liberalizzazioni), il CESE sottolinea l'insoddisfazione degli utenti britannici e la necessità ricorrente di fare appello allo Stato per l'integrazione del settore (tariffe, distribuzione, orari, ecc.).
- Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nella totalità dell'Unione, si registrano almeno 15 procedure di infrazione per recepimento inadeguato, a riprova del ritmo troppo sostenuto con cui è stata condotta questa liberalizzazione, la quale, per contribuire alla costruzione del progetto europeo, deve essere effettuata senza arrecare danno ai modelli nazionali che hanno fornito ai cittadini un modello di qualità per diversi decenni.

In considerazione di quanto sopra, il relatore ritiene che la necessità di liberalizzare ulteriormente il settore del trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia non sia stata dimostrata; con i suoi emendamenti, egli intende attenuare il rischio di conseguenze negative per i cittadini e, in particolare, per i lavoratori del settore, concentrandosi su diversi punti:

- una governance con il maggior grado di integrazione possibile: sebbene la rigida separazione tra gestori delle infrastrutture e operatori dei servizi di trasporto sia fondata sul piano concorrenziale, i timori che essa suscita tra le associazioni di utenti, i sindacati del settore o gli operatori "tradizionali" inducono il relatore ad evitare un approccio manicheo. Molto probabilmente, tale separazione determinerà una minore mutualizzazione delle risorse per gli investimenti materiali e un aumento della burocrazia, con effetti nefasti sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli utenti. Il

relatore ha quindi scelto di concedere all'autorità di regolamentazione nazionale la più ampia libertà in materia, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 febbraio 2013;

- la possibilità per gli Stati membri di scegliere con la massima libertà se ricorrere a una gara d'appalto o all'aggiudicazione diretta delle concessioni di servizi pubblici, aumentando in maniera considerevole i massimali;
- l'introduzione di disposizioni a tutela degli utenti, dei lavoratori e dell'ambiente nei piani nazionali per un trasporto pubblico sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, in modo che tali criteri qualitativi, sociali e ambientali possano essere integrati più agevolmente nei bandi di gara;
- una maggiore tutela dei lavoratori tramite vaste possibilità di trasferimento del personale all'interno della nuova impresa concessionaria di un servizio pubblico, l'intensificazione del dialogo sociale nelle strutture, la precisazione delle disposizioni in materia sociale applicabili al personale di bordo (in particolare tramite la certificazione di tale personale) e la definizione, da parte degli Stati membri, di una responsabilità sociale e solidale dell'offerente e dei suoi subcontraenti per evitare il dumping sociale;
- la necessaria reciprocità quanto all'apertura dei mercati tra Stati membri;
- un periodo transitorio più lungo (fino al 2029) per la trasposizione da parte degli Stati membri, in modo da lasciare ai decisori politici dell'Unione il tempo di riflessione e analisi sufficiente prima di progredire nella liberalizzazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale sia a livello sociale ed ecologico che in termini di pianificazione della mobilità e può accrescere in modo considerevole la sua quota globale nel trasporto europeo dei passeggeri. A tale

proposito, gli investimenti nella ricerca, ma anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile, possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita del settore e, di conseguenza, favorire l'occupazione direttamente nel settore ferroviario e, indirettamente, in altri settori, aumentando la mobilità dei lavoratori. Il trasporto per ferrovia può assurgere a moderno e importante comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri convengano di rafforzare la collaborazione nel settore.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni.

Emendamento

(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni, *nel rispetto del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale ("protocollo n. 26") allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto **orientate al mercato**. Occorre assicurare **la trasparenza del** processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

Emendamento

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio, **e che gli obiettivi sociali del TUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del protocollo n. 26, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità siano rispettati**. Tale politica dovrebbe essere illustrata in **tutti i** piani **per un** trasporto pubblico **sostenibile** che lascino spazio a soluzioni di trasporto **basate sulle esigenze degli utenti, tra cui le famiglie, gli anziani e le persone con disabilità**. Occorre assicurare che il processo di definizione **di tali** piani di trasporto pubblico **multimodali** e degli obblighi di servizio pubblico **integrati una dimensione economica, sociale ed ecologica e sia trasparente** nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della

Emendamento

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione **dell'elevata qualità e** dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto

compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Procedure di appalto basate sul principio del prezzo più basso favoriscono il dumping sociale, spesso legato alle offerte più economiche, realizzando in tal modo risparmi che vanno a scapito dei lavoratori: salari più bassi, orari di lavoro più lunghi e organico ridotto. Per garantire che le procedure di appalto non vadano a scapito dell'efficienza e della qualità del servizio o delle condizioni di lavoro del personale, non siano basate sul principio del prezzo più basso ma piuttosto sui criteri di qualità, e per tener conto delle specificità nazionali, le modalità delle procedure di appalto devono includere dei criteri sociali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli

(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ***e affinché esso soddisfi le esigenze dei suoi clienti, rispettando al contempo i diritti dei***

obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza.

lavoratori del settore, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico alle condizioni economiche *specifiche* a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore.

Emendamento

(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico ***agli obblighi sociali e territoriali dei servizi di interesse generale*** e alle condizioni economiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il principio della reciprocità costituisce uno strumento importante per impedire la distorsione della concorrenza; è opportuno che tale principio non sia applicato solo alle imprese ferroviarie e alle loro affiliate negli Stati membri, bensì

anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure di gara nell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore.

Emendamento

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore, ***che rispettino anche gli obiettivi sociali e gli obblighi dei servizi di interesse generale di cui al TUE e al TFUE e tengano conto delle circostanze specifiche di ciascun paese, al fine di garantire una parità di condizioni per tutti i potenziali offerenti.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio ***dall'effettiva apertura del mercato*** dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello ***adeguato*** di protezione sociale.

Emendamento

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno ***a tutti i membri della*** società di trarre pienamente beneficio ***da un'offerta di elevata qualità di*** servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia ***che siano conformi agli obiettivi sociali di cui al TUE e agli obiettivi relativi ai servizi di interesse generale di cui al protocollo n. 26 del TFUE***, è importante che gli Stati membri assicurino ***in ogni caso*** ai dipendenti degli operatori

di servizio pubblico *buone condizioni di lavoro e un livello elevato di protezione sociale contro il dumping sociale a livello nazionale, regionale o locale, nel rispetto degli accordi collettivi del settore. Il livello adeguato dovrebbe essere garantito, al più tardi all'apertura del mercato ferroviario domestico, da leggi nazionali e/o da accordi collettivi di settore mediante la definizione di norme sociali e l'obbligo di trasferimento del personale per il settore interessato. Attraverso l'elaborazione di contratti collettivi nazionali per il settore ferroviario, come pure attraverso la riassunzione del personale nell'ambito delle procedure di aggiudicazione, le autorità competenti daranno vita a un quadro sociale di qualità.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Se la conclusione di un contratto di servizio pubblico può comportare il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento di diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate da tale direttiva. Gli Stati membri tengono pertanto conto, se del caso, delle norme in

materia sociale e del lavoro più favorevoli ai lavoratori fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità competenti dovrebbero stabilire criteri sociali e qualitativi al fine di salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta, alla tutela dell'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori nonché agli obblighi derivanti dai contratti collettivi e ad altre norme e accordi in materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. ***Il periodo di transizione***

pubblico.

consentirà agli Stati membri di assicurare che le procedure di gara rispettino gli obiettivi sociali e promuovano la coesione sociale e territoriale conformemente al TUE e al protocollo n. 26.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Prepararsi *all'obbligatorietà* delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È *pertanto* necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

Emendamento

(15) Prepararsi alle procedure di gara *facoltative* per i contratti di servizi pubblico e *garantire un adeguato livello di protezione sociale nonché condizioni di lavoro favorevoli per i dipendenti degli operatori di servizio pubblico nello Stato membro interessato* implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È *in ogni caso* necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un

Emendamento

(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un

livello *elevato* di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi.

livello *adeguato* di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;

Emendamento

c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto, ***ad esempio, di una regione***, di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;

Motivazione

Il trasporto pubblico è spesso organizzato a livello di regioni o di altre unità amministrative negli Stati membri dell'Unione e, pertanto, è necessario ampliare la definizione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – titolo

Testo della Commissione

Piani ***di*** trasporto pubblico e obblighi di servizio pubblico

Emendamento

Piani ***per un trasporto pubblico sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico*** e obblighi di servizio pubblico

Motivazione

Il concetto di sostenibilità va posto in evidenza in tutti gli aspetti dei piani in questione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

Emendamento

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come **disponibilità**, accessibilità, **anche economica**, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) norme di qualità per voci quali attrezzature di fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio e informazioni alla clientela, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio;

Emendamento

c) norme di qualità per voci quali attrezzature di fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio alla clientela, **compresi i servizi per i minori, le famiglie e gli anziani, nonché relativo sostegno** e informazioni, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio **e tutti i servizi necessari a garantire l'accessibilità conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis –paragrafo 1 – da lettera d bis a d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri;

d ter) norme applicabili in materia di protezione sociale e occupazionale;

d quater) norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

d quinquies) norme applicabili in materia di tutela dell'ambiente;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) requisiti operativi quali trasporto di biciclette, gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.

e) requisiti operativi quali trasporto di biciclette, **carrozine, sedie a rotelle, bagagli nonché** gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

*Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente **tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.***

*Per garantire condizioni di concorrenza trasparenti e comparabili tra operatori ed evitare il rischio di dumping sociale, l'autorità competente **può imporre specifici standard sociali e di qualità del servizio.***

Motivazione

Questi aspetti del paragrafo originale sono stati anticipati alle lettere pertinenti dell'articolo 2 bis nuovo per sottolinearne l'importanza. Il nuovo testo è necessario per garantire autorità in questo senso.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, ***laddove appropriato*** i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti ***rappresentative***.

Emendamento

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di passeggeri e di dipendenti ***e le organizzazioni rappresentative delle persone disabili e degli anziani***.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La valutazione dell'adeguatezza di cui alla lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano di trasporto pubblico.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le spiegazioni relative all'adeguatezza sono state anticipate all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b), e possono, pertanto, essere eliminate dal presente comma.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza ***in termini di costi***;

Emendamento

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza ***e garantendo un'elevata qualità, inclusa l'accessibilità in termini sociali e territoriali***;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico.

Emendamento

b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico ***e con un approccio integrato***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, ***laddove appropriato*** i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti ***rappresentative*** e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

Emendamento

L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di passeggeri e di dipendenti ***e le organizzazioni rappresentative delle persone disabili e degli anziani***, e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) il volume annuo massimo del contratto di servizio pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Queste cifre dovrebbero tener conto delle differenze tra Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – ultima frase

Testo della Commissione

Nel caso di contratti di servizio pubblico

Emendamento

"Nel caso di contratti di servizio pubblico

non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole *e dell'importo degli investimenti necessari per migliorare la disponibilità, l'accessibilità e la qualità dei servizi per i passeggeri*";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 5

Present text

Emendamento

b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. "Fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti impongono all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento di diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla direttiva 2001/23/CE. Gli Stati membri tengono conto delle norme in materia sociale e del lavoro più favorevoli ai lavoratori fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, dai contratti

collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi."

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Qualora* l'autorità competente *imponga all'operatore di servizio pubblico, in conformità del* diritto nazionale, di conformarsi a taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero qualora stabilisca criteri sociali e qualitativi, tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.

Emendamento

6. *Fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione, compresi i contratti collettivi conclusi tra le parti sociali,* l'autorità competente *stabilisce* i parametri qualitativi, sociali *e ambientali applicabili, definisce i criteri sociali e qualitativi appropriati e integra* tali parametri e criteri nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico, *a prescindere dalla modalità di aggiudicazione, a meno che per il personale interessato non esista a livello nazionale, regionale o locale una legge, un regolamento o un contratto collettivo settoriale vincolante, che includa norme sociali vincolanti e/o il trasferimento obbligatorio del personale in caso di cambio di operatore.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) è inserito il seguente paragrafo:

3 bis. L'autorità competente può escludere dalle procedure di gara operatori o imprese il cui controllo spetti direttamente o indirettamente a una o più persone di uno o più paesi terzi, se tali paesi non prevedono disposizioni che permettano aggiudicazione mediante gara alle imprese degli Stati membri o non forniscono un effettivo accesso ai loro mercati. Ai fini del presente paragrafo, il controllo si intende costituito da diritti, contratti o altri mezzi che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante su di un'impresa, in particolare tramite:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa."

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"4. A meno che sia vietato dalla

legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico

a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure

(b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 chilometri l'anno."

Motivazione

Il relatore propone di respingere la proposta della Commissione e di ripristinare l'originale paragrafo 4 dell'articolo 5 (2012/34/UE). Gli Stati devono avere la facoltà di scegliere, in base alle loro particolari esigenze (che differiscono da uno Stato membro all'altro), quale strumento siano maggiormente appropriato. La decisione della Commissione europea di abolire la possibilità di scelta è indice di mancanza di fiducia e dell'intenzione di gestire le decisioni sovrane degli Stati membri (una critica già mossa da una serie di parlamenti nazionali per la mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà) e va pertanto respinta da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

b bis) sulla base di una relazione tecnica precisa, elaborata al più tardi 24 mesi prima del termine del contratto in corso e indirizzata all'autorità di regolamentazione nazionale indipendente, che soddisfi i seguenti criteri:

– una complessità della rete che necessita di un approccio multimodale globale alla luce della densità del sistema ferroviario della zona geografica interessata e della sua frequenza di servizi o nel caso di un sistema ferroviario che presenta specifiche tecniche che differiscono sostanzialmente dalle norme tradizionali;

– una dimensione economica che consenta di giustificare la sostenibilità di un contratto di servizio pubblico attraverso la perequazione tra zone redditizie e zone non redditizie e/o gli incrementi di produttività e il miglioramento della prestazione di un operatore come auspicato dall'autorità competente;

– un livello elevato di soddisfazione degli utenti del contratto di servizio pubblico in corso, descritto nella relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

L'autorità di regolamentazione nazionale indipendente si pronuncia, alla ricezione di questa relazione, sulla validità della richiesta dell'autorità competente. Il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale indipendente è vincolante e immediatamente applicabile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza nel settore, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi.";

Motivazione

La proposta intende sopprimere l'articolo 5, paragrafo 6, e sostituirlo con il testo sopra riportato; tuttavia, è importante mantenere il paragrafo 6 originale – questo nuovo testo può essere aggiunto successivamente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Present text

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"6 bis. Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza tra le imprese ferroviarie, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi. Tuttavia, ciò non deve rendere i servizi meno

accessibili ai passeggeri, creare o aggravare eventuali barriere o ridurre la portata dei servizi."

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis– paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri* adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento

1. *Le autorità competenti* adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata *alle quotazioni* di mercato.

Emendamento

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata *ai prezzi* di mercato.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune.";

Emendamento

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. ***La relazione illustra nel dettaglio il rispetto dei risultati ottenuti e specifica tutti gli indicatori relativi all'offerta di trasporto, tra cui la puntualità, l'affidabilità, la pulizia, la soddisfazione degli utenti misurata tramite sondaggi pubblici e il tasso minimo di utilizzo della capacità.*** La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune. ***La Commissione elabora una sintesi di tali relazioni e la trasmette, in tutte le lingue di lavoro, al Parlamento europeo e al Consiglio***".

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto *per ferrovia, eccettuati* altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram, si conforma all'articolo 5, paragrafo 3, a decorrere dal 3 dicembre 2019. **Tutti i** contratti di servizio pubblico inerenti *ad altri modi di trasporto su rotaia o al trasporto su strada devono essere stati aggiudicati in conformità* all'articolo 5, paragrafo 3, **i**. Durante *il periodo di transizione fino al 3 dicembre 2019* gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.";

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico *inerenti al trasporto su strada e ad* altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana e tram si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. **L'aggiudicazione di** contratti di servizio pubblico inerenti *al trasporto di passeggeri per ferrovia si conforma* all'articolo 5 *a decorrere dal 3 dicembre 2029*. Durante *tali periodi transitori* gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

Motivazione

Sinora, solo pochissimi paesi hanno fatto ricorso all'aggiudicazione dei contratti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e, pertanto, occorre prorogare il termine al 2029.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente *tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019* possono restare in vigore fino alla data di

Emendamento

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente *prima del 3 dicembre 2029* possono restare in vigore fino alla data di scadenza."

scadenza. *Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022.*";

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è disponibile in forma consolidata con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia		
Riferimenti	COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 7.2.2013		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 7.2.2013		
Relatore per parere Nomina	Frédéric Daerden 25.3.2013		
Esame in commissione	18.9.2013	17.10.2013	14.11.2013
Approvazione	18.11.2013		
Esito della votazione finale	+: 31	–: 7	0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclair, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marita Ulvskog		